



Ufficio Qualità dei Prodotti  
e Contrasto al Crimine Farmaceutico

Spett.le **Bayer S.p.A.**  
**Viale Certosa 130,**  
**20156 Milano**

e

**Assessorati alla Sanità presso  
le Regioni e le Province Autonome  
LORO SEDI**


**OGGETTO: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DEL MEDICINALE "KOVALTRY® (octocog alfa-factor VIII de coagulation humain recombinant) 250 UI POUFRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE"**

Si trasmette in allegato la determinazione AIFA PQ-PhCC n. **71/2022**, con la quale la **Bayer S.p.A.**, legale rappresentante in Italia del titolare AIC Bayer AG, codice SIS 0689, è stata autorizzata a importare il medicinale in oggetto.

Ai fini del monitoraggio della distribuzione del medicinale, come disposto nella allegata determinazione, preme rammentare che **Bayer S.p.A.** è tenuta a comunicare allo scrivente Ufficio la data a partire dalla quale il prodotto importato risulterà disponibile presso il proprio magazzino e pronto alla distribuzione; inoltre, codesta Azienda e gli Assessorati dovranno trasmettere ad AIFA, in formato Excel, i dati riepilogativi delle confezioni del medicinale rispettivamente fornite e acquisite.

Si invita a darne massima diffusione alle strutture interessate.

**Il Dirigente**

*per* **Domenico Di Giorgio**  
  
\_\_\_\_\_

Si richiama l'attenzione alla sezione del portale AIFA dedicata alle carenze dei medicinali, consultabile all'indirizzo <https://www.aifa.gov.it/web/guest/farmaci-carenti>. Le richieste di autorizzazione dovranno essere inviate all'indirizzo PEC [qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it](mailto:qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it)



## Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico

### DETERMINAZIONE AIFA PQ-PhCC n. 71/2022

**AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DEL MEDICINALE "KOVALTRY® (octocog alfa-facteur VIII de coagulation humain recombinant) 250 UI POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE"**

#### IL DIRIGENTE

**Visti** gli articoli 8 e 9 del D.Lgs. 30 luglio 1999, n. 300 e s.m.i.;

**Visto** l'art. 48 del D.L. 30 settembre 2003, n. 269, convertito nella Legge 24 novembre 2003, n. 326, con il quale è stata istituita l'Agenzia Italiana del Farmaco – di seguito "AIFA";

**Visto** il D.Lgs. 30 marzo 2001, n. 165 e s.m.i.;

**Visto** il Regolamento di organizzazione, del funzionamento e dell'ordinamento del personale e la nuova dotazione organica, definitivamente adottati dal Consiglio di amministrazione dell'AIFA, rispettivamente, con deliberazione 8 aprile 2016, n. 12, e con deliberazione 3 febbraio 2016, n. 6, approvate ai sensi dell'art. 22 del decreto 20 settembre 2004, n. 245, dal Ministro della salute di concerto con il Ministro della funzione pubblica e il Ministro dell'economia e delle finanze, della cui pubblicazione sul proprio sito istituzionale è stato dato avviso nella Gazzetta Ufficiale della Repubblica italiana-- serie generale -- n. 140 del 17 giugno 2016;

**Vista** la determinazione direttoriale n. 1314 del 23 settembre 2016, con la quale è stato conferito al Dott. Domenico Di Giorgio l'incarico di dirigente *ad interim* dell'Ufficio Qualità dei Prodotti e Contrasto al Crimine Farmaceutico con decorrenza dal 01/10/2016;

**Visto** il decreto del Ministro della salute del 15 gennaio 2020, con cui il Dott. Nicola Magrini è stato nominato Direttore generale dell'Agenzia Italiana del Farmaco e il relativo contratto individuale di lavoro sottoscritto in data 2 marzo 2020 e con decorrenza in pari data;

**Visto** il R.D. 27 luglio 1934, n. 1265, recante il Testo Unico delle leggi sanitarie;

**Visto** il D.M. 11 febbraio 1997, concernente le modalità di importazione di specialità registrate all'estero e s.m. i., fatto salvo dall'art. 158, comma 6, del D.L.vo 24 aprile 2006, n. 219 e s.m.i.;

**Visto** il D.M. 11 maggio 2001 riguardante la **Definizione di procedure da applicarsi in caso di temporanea carenza di specialità medicinali nel mercato nazionale;**

**Visto** il D.Lgs. 24 aprile 2006, n. 219, pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale della Repubblica Italiana n. 142 del 21 giugno 2001, concernente l'attuazione della direttiva 2001/83/CE e successive modificazioni, relativa ad un codice comunitario concernente i medicinali per uso umano, nonché della direttiva 2003/94/CE;

**Visto** il D.M. 2 dicembre 2016, concernente *Disposizioni sull'importazione ed esportazione del sangue umano e dei suoi prodotti*" e successive modifiche e integrazione (GU Serie Generale n.131 del 08-06-2018);

**Vista** la nota in atti AIFA prot. n 66133 del 01/06/2022-AIFA-PQ\_PhCC-A con la quale la **BAYER AG** ha comunicato il possibile stato di carenza sul mercato nazionale del medicinale **"KOVALTRY® (octocog alfa-Fattore VIII della coagulazione umano ricombinante) 250 UI - POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE – AIC n. 044726026"**;

**Accertato** il rischio dello stato di carenza del predetto medicinale nel normale circuito distributivo a livello nazionale;

**Vista** l'istanza presentata dalla **Bayer S.p.A.**, in atti AIFA prot. n. 68062 del 07/06/2022-AIFA-PQ\_PhCC-A e documentazione integrativa, in atti AIFA prot. n. 69552 del 09/06/2022-AIFA-PQ\_PhCC-A, con la quale è stata richiesta all'Ufficio PQ-PhCC l'autorizzazione all'importazione del medicinale **"KOVALTRY® (octocog alfa-facteur VIII de coagulation humain recombinant) 250 UI Poudre et solvant pour solution injectable"** in confezionamento e lingua **francese** prodotto per il mercato francese, al fine di consentire l'approvvigionamento agli Assessorati alla Sanità;

**Acquisita** la dichiarazione attestante che la documentazione registrativa relativa alla sezione CMC (*Chemistry, Manufacturing e Controls*) del medicinale **"KOVALTRY® 250 (octocog alfa-facteur VIII de coagulation humain recombinant) 250 UI Poudre et solvant pour solution injectable"** in confezionamento e lingua **francese** prodotto per il mercato francese è la medesima di quella del medicinale registrato in Italia con **n. A.I.C. 044726026**, a testimonianza dell'equivalenza della composizione quali-quantitativa del medicinale registrato e commercializzato in Francia rispetto a quello registrato e commercializzato in Italia;

**Vista** l'unica differenza della dimensione della siringa del diluente, ma non del quantitativo di diluente in essa contenuto (2,5 ml di acqua per preparazioni iniettabili), che nel medicinale **"KOVALTRY® 250 (octocog alfa-facteur VIII de coagulation humain recombinant) 250 UI**

**POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE”** ha una capacità di 5 ml mentre nel medicinale registrato in Italia con n. **A.I.C. 044726026** ha una capacità di 3 ml;

**adotta** la seguente

#### **DETERMINAZIONE**

la **Bayer S.p.A.** è autorizzata a importare il medicinale:

- **KOVALTRY® 250 (octocog alfa-facteur VIII de coagulation humain recombinant) 250 UI POUUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE**

n. 20 confezioni; n. Lotto **BXJRLA1**; scadenza **31 Ottobre 2023**;

in confezionamento e in lingua **francese** prodotto per il mercato francese.

**Prodotto** da Bayer HealthCare LLC 800 Dwight Way Berkeley, CA 94710 - USA (produzione del medicinale e confezionamento primario) e da Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen- Germania (confezionamento secondario)

**Rilasciato** da Bayer AG Kaiser-Wilhelm-Allee 51368 Leverkusen- Germania

La **Bayer S.p.A.** dovrà far pervenire almeno un foglietto illustrativo in lingua italiana a ciascuna struttura ricevente il farmaco.

Il medicinale del quale si autorizza l'importazione deve:

- essere preparato in conformità a quanto previsto dalla Farmacopea Europea, presso la sopra menzionata officina, regolarmente autorizzata alla produzione secondo le Norme di Buona Fabbricazione (GMP).

- essere fornito alle strutture sanitarie e ospedaliere richiedenti, **senza apportare modifiche al prezzo di vendita applicato in Italia al medicinale “KOVALTRY® (octocog alfa-Fattore VIII della coagulazione umano ricombinante) 250 UI - POLVERE E SOLVENTE PER SOLUZIONE INIETTABILE – AIC n. 044726026” e mantenendo inalterate le eventuali condizioni negoziali.**

- essere trasportato in condizioni idonee al mantenimento della qualità del medicinale;

- essere distribuito nel rispetto delle Norme di Buona Distribuzione dei medicinali (GDP).

Il medicinale potrà essere depositato in Italia, unicamente presso il magazzino di seguito indicato:

- **CHIAPPAROLI LOGISTICA, VIA CASCINA NUOVA SNC, 26818 LIVRAGA (LODI)**

L'autorizzazione alla distribuzione viene rilasciata a condizione che siano soddisfatti i requisiti di qualità, sicurezza ed efficacia analoghi a quelli dei medicinali registrati in Italia.

Ai sensi dell'art. 5 del D.M. 11 maggio 2001, agli Assessorati alla Sanità presso le Regioni e le Province Autonome è consentita, fino a diverse indicazioni al riguardo, "temporanea autorizzazione" ad acquistare, per il tramite delle Strutture Sanitarie e dei Servizi di Farmacia Territoriale che ne necessitano, il medicinale "**KOVALTRY® 250 (octocog alfa-facteur VIII de coagulation humain recombinant) 250 UI POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE**" in confezionamento e lingua **francese** prodotto per il mercato francese importato dalla **Bayer S.p.A.**, allo scopo di assicurare la continuità dei programmi di trattamento a beneficio dei propri pazienti.

Ai fini del monitoraggio della distribuzione del medicinale:

- la **Bayer S.p.A.** è tenuta a comunicare, allo scrivente ufficio: [farmacicarenti@aifa.gov.it](mailto:farmacicarenti@aifa.gov.it), la data in cui prodotto importato risulterà disponibile presso il proprio/i propri magazzini e pronto alla distribuzione
- la **Bayer S.p.A.** e gli Assessorati sono tenuti a trasmettere ad AIFA, in formato Excel come da fac-simile allegato, i dati riepilogativi delle confezioni del medicinale rispettivamente fornite e acquisite al 30 giugno e al 31 dicembre.
- la **Bayer S.p.A.**, **è tenuta a comunicare i dati riepilogativi non appena le scorte importate in base alla presente determinazione saranno esaurite.**

La presente autorizzazione all'importazione ha **validità di mesi SEI (6)**, rinnovabili, e potrà essere revocata in qualsiasi momento per motivazioni, circostanze e fattori diversi dagli attuali, che potrebbero determinarsi per variazioni dello stato di carenza o che potrebbero risultare in contrasto con gli interessi della collettività e la tutela della salute pubblica.

Roma, 10 Giugno 2022

per  
Il Dirigente  
Domenico Di Giorgio  
Concetta Oliva

ALLEGATO

Spett.le  
Agenzia Italiana del Farmaco  
Ufficio Qualità dei Prodotti  
e Contrasto al Crimine Farmaceutico  
Via del Tritone, 181  
00187 Roma  
PEC: [qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it](mailto:qualita.prodotti@pec.aifa.gov.it)

DATI RIEPILOGATIVI DELLE CONFEZIONI DI MEDICINALE: AUTORIZZAZIONE ALL'IMPORTAZIONE DEL MEDICINALE "KOVALTRY® 250 (octocog alfa-facteur VIII de coagulation humain recombinant) 250 UI POUDRE ET SOLVANT POUR SOLUTION INJECTABLE"

autorizzate all'importazione con determinazione AIFA PQ-PhCC n. 71/2022

AGGIORNATI AL \_\_/\_\_/20\_\_

Regione	A.S.L./A.O.	Struttura sanitaria	Descrizione prodotto	Quantità	Costo